

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 2 dicembre 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (n. 233)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della decisione quadro 2009/829/GAI, che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione cautelare;

ricordato che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex "terzo pilastro") sono state "comunitarizzate", ovvero sono adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie. Preso atto, inoltre, che le decisioni quadro adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tra le quali vi rientra la decisione quadro in titolo, l'applicabilità delle procedure di precontenzioso e di contenzioso è stata congelata per cinque anni decorrenti dal 1° dicembre 2009, ai sensi del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona. Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2014, agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato, si applicano le attribuzioni della Commissione europea sulle procedure di infrazione e quelle della Corte di giustizia sulle cause di inadempienza, rendendone così obbligatorio il recepimento;

considerato che la decisione quadro 2009/829/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari diverse dalla detenzione cautelare, ha come scopo quello di consentire a uno Stato membro di assicurare la dovuta sorveglianza, in attesa del processo, di un imputato non residente in tale Stato, alla luce dei preminenti obiettivi di assicurare il regolare corso della giustizia, in particolare la comparizione dell'interessato in giudizio e di migliorare la protezione delle vittime e della collettività, nonché al fine di ridurre la disparità di trattamento tra gli imputati residenti e quelli non residenti;

Al Presidente
della 2^a Commissioni permanente
S E D E

tenuto conto della Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2000, entrata in vigore nel 2005 e la cui ratifica da parte dell'Italia è prevista dal disegno di legge n. 1949 attualmente all'esame del Parlamento;

rilevato che lo schema di decreto legislativo reca agli articoli 1, 2 e 3 le disposizioni generali concernenti le finalità del provvedimento, le definizioni utilizzate e l'individuazione delle autorità competenti nel Ministero della giustizia e nell'autorità giudiziaria; all'articolo 4 l'elenco delle misure cautelari, sostanzialmente coincidenti con l'articolo 8 della decisione quadro; agli articoli da 5 a 8 la disciplina della trasmissione di una decisione sulle misure cautelari allo Stato di esecuzione e gli effetti del riconoscimento da parte di quest'ultimo; agli articoli da 9 a 16 la disciplina della ricezione di una decisione sulle misure cautelari emessa da un altro Stato membro e, in particolare, la competenza della corte d'appello di residenza, le condizioni per il riconoscimento, tra cui la necessità della doppia incriminabilità salvo i reati elencati all'articolo 11, le norme procedurali sulla ricezione delle richieste, i motivi di rifiuto, gli effetti del riconoscimento e le spese di sorveglianza; all'articolo 17 la clausola di invarianza finanziaria e all'articolo 18 il quadro giuridico di riferimento per quanto non previsto;

rilevata la corrispondenza sostanziale delle citate disposizioni dello schema di decreto legislativo con i contenuti della decisione quadro 2009/829/GAI in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare i termini "misure alternative" con "misure cautelari coercitive e interdittive";

si segnala la difformità della dizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c): "restrizioni del diritto di lasciare un determinato luogo", rispetto alla dizione utilizzata negli allegati I (lettera *g*) e II (lettera *d*) del modello di certificato di cui all'allegato I allo schema di decreto: "obbligo di rimanere in un luogo determinato", la quale ultima corrisponde a quella utilizzata nella decisione quadro (articolo 8);

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di inserire tra le misure cautelari oggetto della sorveglianza, riconosciuta nell'elenco tra le misure non obbligatorie, anche il divieto temporaneo all'esercizio di attività professionali di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 8 della decisione quadro, corrispondente alla misura interdittiva prevista nel codice di procedura penale dall'articolo 287.

Nadia Ginetti